



NEWSLETTER DI OTTOBRE 2021

- 01.** NOVITA' DI OTTOBRE 2021
- 02.** GREEN PASS, NON È OBBLIGATORIO CHIEDERLO AI PAZIENTI DI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI
- 03.** GREEN PASS: PROROGA AL 30.11 DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE PER GLI AVENTI DIRITTO
- 04.** GARANTE PRIVACY: VIA LIBERA A NUOVE MODALITÀ DI VERIFICA NEI LUOGHI DI LAVORO
- 05.** SISTEMA TESSERA SANITARIA: ODONTOIATRI E MEDICI
- 06.** SICUREZZA: NOVITÀ IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI
- 07.** IL FUTURO DEL CLOUD COMPUTING [NUVOLA INFORMATICA]
- 08.** OPPORTUNITÀ DEL SISTEMA QUALITÀ IN AZIENDSA
- 09.** AIUTI DI STATO: INDICAZIONE NEL QUADRO RS NON DOVUTA PER GLI "ALTRI" CONTRIBUTI COVID
- 10.** AL VIA LO STRALCIO DEI RUOLI CON IMPORTO INFERIORE AI 5.000 EURO
- 11.** NUOVE FAQ DELL'AGENZIA SU BOZZE REGISTRI IVA PRECOMPILATI
- 12.** LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI PUÒ RIGUARDARE ANCHE LA RELATIVA DEDUZIONE FISCALE
- 13.** L'ISTANZA PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO DEGLI AUTONOMI ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE
- 14.** APPROVATI I MODELLI E LE LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEL 5 PER MILLE
- 15.** AL VIA IL PRESTITO D'USO CON LA LEGGE SABATINI
- 16.** SCADENZE 16.10.2021 – 15.11.2021

01. NOVITÀ DI OTTOBRE 2021

MODIFICHE AL SISTEMA TS TESSERA SANITARIA

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 249936 dello scorso 1° ottobre l'**Agenzia delle entrate** ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati sanitari e ha individuato nuove professioni obbligate alla trasmissione, quali: i tecnici sanitari dei laboratori biomedici, i tecnici audiometristi, i tecnici audioprotesisti, i tecnici ortopedici, i dietisti, i tecnici di neurofisiopatologia, i tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, **gli igienisti dentali**, i fisioterapisti, i logopedisti, i podologi, gli ortottisti e gli assistenti di oftalmologia, i terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, i tecnici della riabilitazione psichiatrica, i terapisti occupazionali, gli educatori professionali, i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. **[Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 249936/2021]**

BONUS IDRICO

Con comunicato stampa, il Ministero della transizione ecologica ha annunciato che è in via di ultimazione il Decreto attuativo del **bonus idrico**, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse e ridurre gli sprechi di acqua. **[comunicato stampa Ministero della transizione ecologica, 28 settembre 2021]**

DISMISSIONE DEI PIN INPS

Slitta a data da destinarsi l'obbligo di utilizzare Spid, Cie e Cns, invece che il Pin Inps per i servizi online dell'Istituto previdenziale da parte degli operatori professionali ovvero imprese, intermediari e professionisti. **[Decreto infrastrutture n. 121/2021]**

NOVITÀ IN ACCESSO PER ENEA

Con avvisi n. 1 e n. 2 del 1° settembre, l'Enea informa che sono operative le nuove procedure di accesso **con Spid** ai Portali super ecobonus 110%, ecobonus, bonus casa. **[Enea avviso 1 e 2, 1° settembre 2021]**

CLICK DAY ISI INAIL 2020

Il click day per il bando Inail 2019-2020 emanato lo scorso novembre 2020 è stato fissato per l'11 novembre prossimo. L'invio potrà essere fatto da un solo soggetto.

L'avviso Inail prevede i seguenti step:

- dal 14 ottobre al 9 novembre accesso allo sportello e registrazione;
- 11 novembre invio della domanda;
- entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico avverrà la pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori, sulla base dei quali Inail assegnerà i 211 milioni a disposizione. **[D.L. 118/2020]**

IN ARRIVO LA BANCA DATI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Con comunicato del 29 settembre è stata resa nota la firma del decreto ministeriale che disciplina la banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati agli **affitti brevi**. L'introduzione della banca dati, adottata in pieno accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, renderà noti ed omogenei i dati delle strutture ricettive su base nazionale. **[Comunicato stampa Ministero del turismo, 29 settembre 2021]**

CREDITO DI IMPOSTA DA SUPER ACE

È stato pubblicato lo scorso 17 settembre il provvedimento che approva la comunicazione telematica per fruire del credito d'imposta **da super Ace**. L'invio della Comunicazione Ace potrà essere effettuato a partire dal prossimo 20 novembre. **[Comunicato stampa Agenzia delle entrate, 17 settembre 2021]**

NOVITÀ DELEGA SPID

Con il messaggio 1° ottobre 2021, n. 3305, l'Inps comunica che è possibile registrare o revocare direttamente online la delega a una persona di fiducia, accedendo all'area riservata MyINPS, sezione "Deleghe identità digitali", tramite le **proprie credenziali Spid**, Cie o Cns [c.d. "Delega Spid su Spid"]. La delega registrata online avrà una durata minima di 30 giorni, entro i quali non potrà essere revocata online, ma esclusivamente presso uno sportello Inps. **[Messaggio Inps n. 3305/2021]**

02. GREEN PASS, NON È OBBLIGATORIO CHIEDERLO AI PAZIENTI DI STUDI MEDICI

Da venerdì **15 ottobre** tutti i lavoratori, anche i liberi professionisti, potranno accedere ai luoghi di lavoro solamente **esibendo il Green Pass**; quindi, dovranno essere vaccinati oppure aver effettuato con esito negativo un tampone antigenico effettuato nelle ultime **48 ore** o molecolare effettuato nelle ultime **72 ore**; oppure essere in possesso di una certificazione di **avvenuta guarigione** o essere esentato dalla vaccinazione.

GREEN PASS



Obbligo di Green pass che non interessa sanitari o personale di interesse sanitario **in quanto già obbligati alla vaccinazione**, ma altro personale che si reca negli studi per lavoro. Quindi per lo studio odontoiatrico il personale amministrativo, i rappresentanti, gli addetti alla manutenzione, l'odontotecnico etc. Per quanto riguarda **i pazienti**, si ricorda che il Decreto-legge n. 127/2021 nulla dispone in ordine all'accesso dell'utenza agli ambienti di lavoro, e per questo si può pacificamente affermare che le strutture sanitarie non potranno richiedere **l'esibizione del Green pass** in fase di accettazione del paziente, a meno che non vi sia una specifica previsione normativa che le autorizzi a farlo. Stesso discorso vale per gli studi **professionali medici e odontoiatrici**. L'esibizione di certificazioni vaccinali o di esiti di tamponi da parte dei pazienti non rientra fra le misure obbligatoriamente previste dalla legge statale. Attualmente, infatti, nel Decreto Riaperture [D.L. n. 52/2021], si fa esplicito riferimento solo alle **RSA**, che quindi sono le uniche strutture sanitarie legittimate, fin dal primo giorno di applicazione della certificazione, a subordinare l'ingresso in struttura all'esibizione dello stesso”.

03. GREEN PASS: PROROGA AL 30.11 DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE PER GLI AVENTI DIRITTO

Il Ministero della salute proroga al 30 novembre i certificati di esenzione dalla certificazione verde covid 19.

Vediamo a chi spetta la proroga

Con Circolare n 0043366 del 25 settembre 2021 il Ministero della Salute dispone la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19. In particolare,

la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al **30 novembre 2021**

Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo con validità massima fino al 30 novembre.

Certificazione di esenzione alla vaccinazione prorogata al 30 novembre 2021. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea. Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come:

- **usare le mascherine,**

- *distanziarsi dalle persone non conviventi,*
- *lavare le mani,*
- *evitare assembramenti in particolare in locali chiusi,*
- *rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.*

GREEN PASS



CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE: CHI LA RILASCIA?

Si ricorda che le certificazioni di esenzione possono essere rilasciate direttamente:

- *dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali*
- *dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale*

Le certificazioni dovranno contenere:

- *i dati identificativi del soggetto interessato [nome, cognome, data di nascita];*
- *la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;*
- *la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al " [indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021];*
- *Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 [denominazione del Servizio - Regione];*
- *Timbro e firma del medico certificatore [anche digitale];*
- *Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore*

04. GARANTE PRIVACY: VIA LIBERA A NUOVE MODALITÀ DI VERIFICA DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d'urgenza, parere favorevole sullo schema di Dpcm che introduce nuove modalità di **verifica del Green Pass** in ambito lavorativo pubblico e privato.



Lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, tiene conto delle interlocuzioni con l'**Ufficio del Garante** al fine di assicurare, nel rispetto della libertà di scelta in ambito vaccinale, sia il corretto adempimento degli obblighi di verifica da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, sia il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e della disciplina di settore, europea e nazionale, in materia di certificazioni verdi, analogamente a quanto già previsto per le verifiche del Green pass per il personale scolastico. Lo schema sottoposto all'Autorità prevede, in particolare, che l'attività di verifica del possesso delle certificazioni verde Covid-19 possa essere effettuato anche attraverso modalità alternative all'**app VerificaC19**, quali l'impiego di un pacchetto di sviluppo per applicazioni [SDK], rilasciato dal Ministero

con licenza open source, da integrare nei sistemi di controllo degli accessi ovvero, per i datori di lavoro pubblici e privati, mediante l'utilizzo di una specifica funzionalità della **Piattaforma NoiPA** o del Portale istituzionale Inps. Infine, è previsto, solo le p.a. con più di mille dipendenti, un servizio di interoperabilità applicativa con la **Piattaforma nazionale-DGC**. L'attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell'interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del Green Pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate. Per quanto riguarda la verifica mediante la **Piattaforma NoiPa** [per le Pa aderenti], il **Portale dell'Inps** [per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti non aderenti a NoiPa] o mediante interoperabilità applicativa, **la Piattaforma nazionale DGC** consentirà di visualizzare la sola informazione del possesso o meno di un green pass valido. Potranno essere sottoposti al controllo solo i lavoratori effettivamente in servizio per i quali è previsto l'accesso al luogo di lavoro, escludendo i dipendenti assenti per ferie, malattie, permessi o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile. I dipendenti dovranno essere opportunamente informati dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa. Per quanto riguarda le funzionalità disponibili sulla piattaforma NoiPa e sul Portale Inps dovranno essere adottate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dai trattamenti. La verifica mediante interoperabilità applicativa sarà invece resa disponibile ai datori di lavori mediante un'apposita convenzione con il Ministero della salute.

05. SISTEMA TESSERA SANITARIA: MEDICI E ODONTOIATRI

I medici, in quanto prescrittori di ricette del servizio sanitario nazionale [SSN], sono censiti nel **Sistema Tessera Sanitaria** dalle Aziende Sanitarie del SSN, mentre i **medici che non esercitano nell'ambito del SSN** e gli **odontoiatri** sono inseriti dagli utenti dell'Albo dei medici chirurghi ed odontoiatri. *I medici e gli odontoiatri possono accedere al Sistema TS con le proprie credenziali oppure con una smart card conforme allo standard CNS [carte regionali, TS-CNS]. La smart card può essere utilizzata come strumento di autenticazione dopo aver effettuato, al primo accesso, la registrazione della "carta" al Sistema TS.*

06. SICUREZZA: NOVITÀ SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

Con riferimento ai risultati della **valutazione dei rischi d'incendio** e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro 'designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio», ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b] del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall'art. 34 del medesimo Decreto'. I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 5 del presente Decreto'.

A presentare in questi termini l'obbligo di designazione degli addetti al servizio antincendio e a presentarne poi il percorso formativo è l'articolo 4 del nuovo Decreto del Ministro dell'Interno 2 settembre 2021 recante "*Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*". Un Decreto che è stato presentato nei giorni scorsi e che segue, in attuazione del comma 3 dell'articolo 46 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il precedente Decreto del Ministero dell'Interno 1 settembre 2021 sui criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Avendo già affrontato, riguardo al nuovo Decreto, il tema della gestione della sicurezza antincendio, l'articolo si sofferma oggi sui seguenti argomenti.

- *La formazione e l'aggiornamento degli addetti al servizio antincendio*
- *I contenuti minimi dei corsi di formazione e aggiornamento antincendio*
- *Addetti al servizio antincendio e attestato di idoneità tecnica*

07. IL FUTURO DEL CLOUD COMPUTING [NUVOLA INFORMATICA]




Il **Cloud computing**, letteralmente "nuvola informatica", termine con cui ci si riferisce alla tecnologia che permette di elaborare e archiviare dati in rete. In altre parole, attraverso internet il c.c. consente l'accesso ad applicazioni e dati memorizzati su un hardware remoto invece che sulla workstation locale. Per le aziende di grosse dimensioni implica dunque un ingente abbattimento dei costi; non sono più necessari hardware potenti [costosi e soggetti a frequenti manutenzioni], ma basta una macchina in grado di far funzionare l'applicativo d'accesso alla "nuvola".

Non mancano però le perplessità; da un lato i file sono accessibili solo tramite rete, dall'altro [nonostante le rassicurazioni dei fornitori] si teme per la sicurezza dei dati sensibili. Il c.c. può mettere a disposizione hardware in remoto [IaaS - Infrastructure as a Service], piattaforme software [PaaS - Platform as a Service] o software in remoto [SaaS - Software as a Service].

Il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e La Transizione Digitale, ha recentemente presentato il suo piano "**Strategia Cloud Italia**" che contiene le linee guida attraverso cui sviluppare il Cloud della Pubblica Amministrazione italiana. Da questo punto di vista il Paese punta a mantenere il controllo dei dati nazionali e a garantire un livello ottimale di Cybersecurity. La strategia prevede innanzitutto la creazione di un Polo Strategico Nazionale per la fornitura di servizi Cloud, ma si agirà anche per la qualificazione dei provider Cloud e per la definizione di un metodo standard con cui classificare i dati e i servizi gestiti dalla PA. Il PSN potrà essere implementato anche grazie ad aziende di altri Paesi della UE e per tale progetto sono disponibili 1.9 miliardi grazie al PNRR [Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza].

Il PSN non dovrebbe essere un'entità centralizzata ma distribuita, questo per scongiurare le interruzioni di servizio in caso di incidenti. A tal proposito dovrebbero essere state identificate 14 aree del Paese scelte appositamente per garantire la massima capillarità possibile rispettando i requisiti di sicurezza previsti tra cui l'erogazione di servizi basati su un Cloud Pubblico Criptato. Se tutto dovesse andare come previsto, il bando di gara per il PSN dovrebbe essere pubblicato entro l'anno corrente, il vincitore della gara dovrebbe essere noto entro il prossimo anno e la migrazione verso la nuova infrastruttura Cloud dovrebbe arrivare a termine non più tardi del 2025 dopo un avvio da parte di tutte le PA nostrane entro il 2022. Per quanto riguarda i dati, la loro classificazione dovrebbe basarsi sul livello d'impatto di un'eventuale violazione. Avremo quindi dati "ordinari", che se compromessi non determinerebbero discontinuità nell'erogazione dei servizi, "critici", cioè correlati al funzionamento corretto di alcuni servizi [ad esempio la Sanità] e "strategici", fondamentali per la sicurezza nazionale.

08. OPPORTUNITA' DEL SISTEMA QUALITÀ IN AZIENDA



La norma UNI EN ISO 9001:2015 è, in sostanza, un codice di “**buon senso organizzativo**” e riassume l’esperienza accumulata nei decenni dalle migliori aziende/organizzazioni di ogni tipo e settore. Tuttavia, la sua forma sintetica ne rende talvolta problematica l’immediata applicazione. Affinché possano produrre gli effetti desiderati, e per evitare che la loro attuazione sia solo meccanica e formale, i requisiti della norma richiedono una lettura accurata. Il percorso dei “focus” si propone pertanto di illustrare i punti della norma in modo approfondito e critico, concentrando l’attenzione, di volta in volta, su un singolo punto. Questo focus sul **punto 4 della UNI EN ISO 9001:2015** [Contesto dell’organizzazione], ripercorre il processo logico che va dalla corretta interpretazione del contesto e delle aspettative degli stakeholder, alla perimetrazione e istituzione del sistema di gestione per la qualità, fino alla definizione e al governo dei processi.

Uno degli obiettivi principali della Norma è quello di spingere le imprese certificate a valutare la propria organizzazione ed il suo contesto, attraverso un’attenta analisi dei fattori esterni [ad esempio l’analisi del mercato e della concorrenza] e dei fattori interni [ad esempio valori e cultura] ritenuti rilevanti per le sue finalità ed indirizzi strategici e che influenzano la sua capacità di conseguire i risultati attesi.

L’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’organizzazione deve essere finalizzata a comprendere le capacità di soddisfare i requisiti dei clienti e delle altre parti interessate [stakeholders] anche nel medio-lungo periodo.

Tale analisi deve essere estesa anche ai processi in outsourcing che abbiano un’influenza sulle prestazioni del Sistema di Gestione per la Qualità.

La gestione dei rischi con un approccio «risk based» diventa un elemento fondamentale della nuova norma ISO 9001:2015. Per tutti i processi aziendali diventa infatti fondamentale individuare, valutare e gestire i rischi.

La qualità è un risultato della corretta gestione di questi rischi: non ci può essere qualità se non si è in grado di offrire al cliente, a lungo termine, un prodotto o un servizio conforme.

Il risk-based thinking diventa quindi una “colonna portante” per i Sistemi di Gestione, in quanto:

- ***è parte integrante dell’approccio orientato ai processi***
- ***rende le misure di prevenzione un processo di routine***
- ***aiuta a riconoscere le opportunità di miglioramento***

A fronte di un rischio vi è sempre un’opportunità di miglioramento da cogliere!

Gestire il rischio vuol dire anche agire per un miglioramento permanente: un’azione correttiva corrisponde ad un rischio non intercettato, mal individuato o mal gestito, un’azione preventiva fa fronte ad un rischio, quello di una non conformità probabile ma non ancora avvenuta

l’impegno per la qualità a tutti i livelli, attraverso una leadership responsabile e diffusa, viene rinforzato nella edizione della norma, infatti:

- scompare il concetto di Rappresentate per la Qualità: la qualità è responsabilità di tutti,
- la politica della qualità e gli obiettivi definiti devono essere allineati con gli orientamenti strategici aziendali: il Sistema Qualità va guidato dall’Alta Direzione e deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi direzionali,

- i requisiti del cliente in termini di qualità devono essere calati nei processi operativi: il monitoraggio della qualità deve avvenire coerentemente nei processi aziendali.
- Nell'ambito della ISO 9001, il Manuale della Qualità, elemento essenziale dei precedenti Sistemi di Gestione per la Qualità, non è più un documento obbligatorio. Potrà infatti essere eliminato o sostituito da un sistema articolato di "informazioni documentate" che serviranno a fornire evidenza di una corretta gestione dei processi, in linea con i requisiti della normativa.
- Il termine "informazione documentata" sostituisce il termine "documenti e registrazioni", nel nuovo contesto tutte le prove documentali sono accettate comprese quelle lavorate tramite dispositivi come smartphone e tablet e non contenute necessariamente in un sistema documentale formale.
- Una maggiore snellezza documentale è quindi auspicabile nella ISO 9001, lasciando spazio ai sistemi informativi di supporto nella gestione dei principali processi aziendali.
- L'obiettivo della norma è prendere in considerazione le evoluzioni tecnologiche di questi ultimi anni. Le informazioni non sono più necessariamente cartacee, ma possono risiedere su supporti informatici in modo strutturato ed organizzate in termini di accessibilità, diffusione e conservazione.

La conoscenza e competenza del personale diventa sempre più un elemento chiave per lo sviluppo dell'azienda.

Per la Norma diventa ancora più importante:

- *individuare le conoscenze e competenze necessarie per svolgere correttamente le attività che hanno un impatto sulla qualità,*
- *salvaguardare e diffondere le conoscenze,*
- *comprendere le esigenze di sviluppo delle competenze in relazione alle evoluzioni richieste dai clienti ed agli obiettivi da raggiungere.*

09. AIUTI DI STATO: INDICAZIONE NEL QUADRO RS NON DOVUTA PER GLI "ALTRI" CONTRIBUTI COVID

Con la **risposta a interpello n. 618 del 20 settembre 2021** l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcune indicazioni riguardanti la possibilità di non indicare nel quadro RS del modello Redditi, quali aiuti di Stato, le erogazioni straordinarie detassate in base all'articolo 10-bis, comma 1, D.L. 137/2020.

L'articolo 10-bis, comma 1, D.L. 137/2020 [c.d. **Decreto Ristori**] aveva stabilito che tutti i contributi e le indennità erogati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive [Irap]. Recentemente, con la risposta a interpello n. 618/E/2021, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che, in considerazione del tenore letterale di tale disposizione, sono da considerarsi detassati i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati esclusivamente:

- a) in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 [seppur diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza];***
- b) da chiunque erogati;***
- c) spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi;***
- d) indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.***

Al riguardo, l'Agenzia ritiene che, in linea di principio, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati che soddisfano contestualmente tutti i requisiti da *sub a*] a *sub d*] rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del menzionato articolo 10-*bis*, D.L. 137/2020.

Per quanto concerne la compilazione dei modelli dichiarativi, il secondo comma del richiamato art. 10-*bis* stabiliva che tali contributi detassati andavano intesi quali aiuti di stato, con conseguente obbligo di indicarli nel quadro RS del modello redditi con codice 24 ovvero nell'apposito prospetto del modello Irap con codice 8. Sul punto si ricorda che l'articolo 1-*bis*, D.L. 73/2021, ha abrogato il richiamato comma 2 dell'articolo 10-*bis*, D.L. 137/2020, il quale prevedeva appunto che la detassazione dei contributi e delle indennità di cui al comma 1 fosse subordinata alla disciplina degli aiuti di stato. Conseguentemente, i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa [i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione cod. 99 in luogo del codice 84 e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello Irap [i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 5, D.Lgs. 446/1997 possono utilizzare il **codice variazione** in diminuzione 99 in luogo del codice 16. Inoltre, i predetti soggetti non devono neppure compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli:

- **con i codici aiuto 24 [nei modelli Redditi]; e**
- **con codice 8 [nel modello Irap].**

Va comunque ricordato che tale esonero riguarda esclusivamente le erogazioni detassate sulla base di tale disciplina; le erogazioni legate alla disciplina emergenziale che sono designate aiuti di stato dalla norma istitutiva [ad esempio, i contributi a fondo perduto erogati ai sensi dell'articolo 25, D.L. 34/2020] nulla hanno a che fare con il citato articolo 10-*bis* e conseguentemente vanno comunque indicati nel prospetto aiuti di stato [quadro RS modello Redditi]

10. AL VIA LO STRALCIO DEI RUOLI CON IMPORTO INFERIORE AI 5.000 EURO

Oggetto dello stralcio

Con la **circolare n. 11 dello scorso 24 settembre 2021**, l'Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti necessari allo stralcio dei debiti fino a 5.000 euro.

In particolare, con la circolare citata vengono individuati:

- ***i debiti che possono essere annullati;***
- ***i contribuenti che possono beneficiare della misura; e***
- ***le tempistiche di annullamento.***

L'annullamento avverrà in via automatica il prossimo **31 ottobre** con lo stralcio di tutti i debiti che alla data del 23 marzo 2021, presentavano le seguenti caratteristiche:

- ***importo residuo fino a 5.000 euro;***
- ***affidamento, da qualunque ente creditore, all'agente della riscossione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.***

Restano esclusi dallo stralcio i debiti espressamente elencati nella prassi citata.

In relazione al calcolo dell'importo del ruolo, da effettuarsi sui singoli carichi, occorrerà tenere conto dei seguenti elementi:

- ***capitale;***
- ***interessi per ritardata iscrizione a ruolo;***
- ***sanzioni.***

Sono invece esclusi dal calcolo:

- **gli aggi;**
- **gli interessi di mora;**
- **le eventuali spese di procedura.**

L'articolo 4, comma 5, D.L. 41/2021 stabilisce che le somme pagate prima dell'annullamento automatico non possono essere oggetto di rimborso.

Soggetti interessati

Possono usufruire della agevolazione:

- **le persone fisiche che hanno conseguito, rispettivamente nell'anno d'imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro;**
- **i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.**

Per determinare il reddito occorrerà:

- per le persone fisiche sommare i redditi di ogni categoria e sottrarre le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni [verranno in ogni caso prese in considerazione le Certificazioni Uniche 2020 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 presenti nella banca dati dell'Agenzia delle entrate alla data del 14 luglio 2021];
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche fare riferimento ai modelli Redditi società di capitali, società di persone, enti non commerciali, relativi al periodo d'imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.

Tempistiche di stralcio

Al 20 agosto 2021 l'agente della riscossione ha trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco dei codici fiscali delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro totali.

Effettuati i necessari controlli l'Agenzia delle entrate darà il via libera all'annullamento entro il 30 settembre. Il controllo dell'avvenuto stralcio potrà essere effettuato dal contribuente consultando la propria situazione debitoria con le modalità rese disponibili dall'agente della riscossione.

I debiti oggetto di stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.

Entro il **15 novembre** l'agente della riscossione presenterà al Ministero dell'economia e delle finanze la richiesta di rimborso delle:

- **spese di notifica;**
- **spese per procedure esecutive;**
- **quote erariali.**

L'agente della riscossione trasmetterà agli enti competenti l'esito dello stralcio entro 30 novembre 2021.

11. NUOVE FAQ DELL'AGENZIA ENTRATE SU BOZZE REGISTRI IVA PRECOMPILATI

Con precedente informativa abbiamo illustrato le novità recate dal provvedimento direttoriale prot. n. 183994/2021 dell'8 luglio 2021 con il quale l'Agenzia delle entrate ha definito le modalità attuative di quanto previsto dall'articolo 4, D.Lgs. 127/2015 **in tema di registri Iva, Lipe e dichiarazione Iva annuale precompilati.**

In esso si specifica che, con riferimento alle operazioni effettuate nel 3° trimestre 2021, l'accesso alle bozze dei registri Iva poteva avvenire dallo scorso 13 settembre, data nella quale l'Agenzia, con un Comunicato stampa, fornisce le indicazioni operative che di seguito si riportano.

Accesso dal portale fatture e corrispettivi

Dopo l'autenticazione al portale fatture e corrispettivi, i documenti precompilati sono visualizzabili tramite un nuovo applicativo web dedicato, in cui le informazioni e i documenti disponibili saranno organizzati in 4 aree distinte. Fin da subito sono online le prime 2:

- l'area "Profilo soggetto Iva", in cui gli operatori troveranno i dati anagrafici, l'appartenenza o meno alla platea e la percentuale soggettiva di detraibilità; e
- la sezione "Registri Iva mensili", in cui è possibile visualizzare, modificare, integrare, convalidare ed estrarre i dati delle bozze dei registri Iva precompilati.

Da metà ottobre 2021 si aggiungerà la sezione delle Liquidazioni Iva periodiche precompilate [Lipe], in cui, **dal 6 novembre 2021** sarà disponibile la liquidazione del terzo trimestre dell'anno in corso e che consentirà di estrarre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, modificare e integrare i dati proposti, inviare la comunicazione ed effettuare il pagamento dell'Iva a debito.

Infine, dal 2023 si attiverà il box relativo alla dichiarazione annuale Iva. In quest'ultima sezione gli operatori, oltre che visualizzare la bozza della dichiarazione annuale Iva precompilata, che potranno modificare, integrare e inviare, troveranno e potranno modificare e inviare anche il modello F24 correlato alla dichiarazione in lavorazione.

Sempre nel **Portale Fatture** e corrispettivi l'Agenzia delle entrate, al fine di fornire importanti indicazioni operative sulle nuove procedure in tema di registri Iva precompilati, pubblica numerose *faq* che rappresentiamo di seguito in forma schematica.

Le *faq* dell'Agenzia delle entrate

È possibile accedere attraverso un intermediario?	Il contribuente può accedere all'applicativo <i>web</i> dei documenti precompilati Iva anche per il tramite dell'intermediario che sia già in possesso della delega per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici ovvero delega per il servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modifiche. <u>Non c'è bisogno di conferire quindi una nuova delega specifica per l'accesso ai documenti precompilati Iva.</u> Ciò implica che gli intermediari in possesso della delega per i servizi inerenti la fatturazione elettronica saranno automaticamente delegati oltre alla gestione dei documenti Iva precompilati, anche alla consultazione degli altri dati rilevanti ai fini Iva presenti nel cassetto fiscale, alla validazione delle bozze dei registri Iva, all'invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale e alla trasmissione del relativo modello F24.
Ho aperto la partita Iva nel corso del 2021, non risulso incluso nella platea di riferimento, ma ho le caratteristiche per farne parte. Posso usufruire dei registri Iva precompilati a partire dal mese in cui è iniziata l'attività con la nuova partita Iva?	Accedendo alla pagina "Profilo soggetto Iva" nella sezione "Situazione soggetto Iva" potrai segnalare la circostanza di essere un soggetto che ha le caratteristiche per essere incluso nella platea. Una volta effettuata la segnalazione potrai accedere alle altre sezioni relative ai documenti Iva precompilati e alle relative funzionalità. L'accesso sarà consentito a partire dai registri del mese in cui è stata effettuata la segnalazione.
Alla sezione "detraibilità soggettiva" della pagina "Profilo soggetto Iva" è	Nella sezione "detraibilità soggettiva" della pagina "Profilo soggetto Iva" viene proposta la percentuale indicata nel campo VF34 della

indicata una percentuale di detrazione soggettiva di <i>pro rata</i> che non coincide con quella dell'ultima dichiarazione. Posso modificarla? Come incide sull'Iva portata a credito?	dichiarazione Iva dell'anno precedente oppure del secondo anno precedente, qualora sia l'unica informazione disponibile alla data di elaborazione dei registri. Il contribuente potrà modificare tale dato se non corrisponde alla percentuale effettiva. Il sistema in fase di calcolo dell'Iva da portare in detrazione applicherà la percentuale di detraibilità soggettiva a tutte le fatture e/o documenti annotati nel registro degli acquisti.
Sono stato incluso nella platea di riferimento, ma in base alle indicazioni fornite nel sito non ho le caratteristiche per farne parte. Come posso segnalare tale circostanza?	Accedendo alla pagina "Profilo soggetto Iva" potrai segnalare nella sezione "Situazione soggetto Iva" la circostanza di non avere le caratteristiche per essere incluso nella platea. Una volta effettuata la segnalazione ti verrà inibita la possibilità di accedere alle sezioni relative ai documenti Iva precompilati e alle relative funzionalità.
Non sono stato incluso nella platea di riferimento, ma in base alle indicazioni fornite nel sito ho le caratteristiche per farne parte. Come posso esserne incluso?	Accedendo alla pagina "Profilo soggetto Iva" potrai segnalare nella sezione "Situazione soggetto Iva" la circostanza di essere un soggetto che ha le caratteristiche per essere incluso nella platea. Una volta effettuata la segnalazione potrai accedere alle sezioni relative ai documenti Iva precompilati e alle relative funzionalità.
Nella funzione "Modifica ulteriori dati", presente per i documenti annotati nella bozza del registro acquisti, tra le tipologie d'acquisto è indicato anche un campo. "Importo beni non inerenti all'attività" che non corrisponde ad un campo del rigo VF27 della dichiarazione. Cosa va indicato in tale campo?	Nella dichiarazione Iva annuale il totale degli acquisti e delle importazioni indicate nel rigo VF23 deve essere ripartito tra le diverse tipologie individuate nel rigo VF27. Questa informazione non è presente nelle fatture elettroniche e, quindi, non è possibile compilare in modo automatico e puntuale il rigo VF27. Affinché venga precompilato anche tale rigo della dichiarazione Iva annuale, è necessario che il soggetto Iva effettui la ripartizione degli imponibili in fase di modifica e integrazione dei registri Iva elaborati. Se in fattura sono presenti anche acquisti non inerenti all'attività per i quali è stata riportata una detraibilità pari a zero, nel suddividere il totale imponibile tra le diverse tipologie di beni, occorrerà indicare nel campo "beni non inerenti all'attività", la corrispondente quota dell'imponibile per il quale è stata indicata una percentuale di detraibilità uguale a zero.
Posso inserire nel registro degli acquisti relativo al mese di luglio una fattura elettronica con data documento ricadente nei mesi precedenti?	Sì. Nell'applicativo è prevista una specifica funzionalità, attivabile mediante il pulsante "inserisci nuovo documento", che consente di integrare le bozze dei registri degli acquisti mensili in lavorazione, con le fatture SdI ricevute in mesi precedenti e non annotate in un registro validato, indicando il corrispondente id SdI. Questa operazione è possibile solo per le fatture d'acquisto ricevute o di cui è stata presa visione.
Per ogni annotazione del registro degli acquisti in lavorazione è possibile con la funzione "Modifica ulteriori dati", oltre a modificare la percentuale di detrazione oggettiva, indicare la tipologia d'acquisto o di suddividere l'importo totale della fattura al netto dell'Iva tra diverse tipologie previste [beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla	Nella dichiarazione Iva annuale il totale degli acquisti e delle importazioni indicate nel rigo VF23 deve essere ripartito tra le diverse tipologie individuate nel rigo VF27. Questa informazione non è presente nelle fatture elettroniche e, quindi, non è possibile compilare in modo automatico e puntuale il rigo VF27. Affinché venga precompilato anche tale rigo della dichiarazione Iva annuale, è necessario che il soggetto Iva effettui la ripartizione degli imponibili in fase di modifica e integrazione dei registri Iva elaborati. Questa integrazione può essere effettuata entro il 10 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono state annotate le fatture [termine ultimo per la messa a disposizione della bozza della dichiarazione Iva annuale].

rivendita o altro]. Perché deve fornire tale informazione?	
Ho effettuato l'acquisto di un bene per il quale la detrazione dell'imposta addebitata in fattura è esclusa o ammessa in misura ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972. Nel registro degli acquisti precompilato, l'imposta relativa a tali operazioni risulta interamente ammessa in detrazione, come posso modificare la percentuale di detrazione oggettiva spettante?	Le fatture elettroniche non contengono tutte le informazioni essenziali per la corretta liquidazione dell'imposta, come ad esempio la percentuale di detrazione oggettiva ammessa ai sensi dell'articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972. Non disponendo di tali informazioni essenziali, note solo al cessionario/committente, le bozze dei registri Iva acquisti sono state elaborate applicando la presunzione che la percentuale di detrazione spettante per tutti i documenti annotati sia interamente detraibile. Pertanto, nel caso in cui l'imposta relativa ad uno specifico acquisto sia indetraibile o parzialmente detraibile, il soggetto Iva potrà indicare la percentuale di detrazione corretta in fase di integrazione del registro in lavorazione, mediante la specifica funzionalità "Modifica ulteriori dati", entro la fine del mese successivo al trimestre in cui la fattura è stata annotata.
Ho ceduto dei beni ad un soggetto passivo non residente in Italia ed emesso fattura elettronica veicolata tramite Sdl. I dati relativi a tale operazione sono stati indicati anche nel quadro DTE della comunicazione delle operazioni transfrontaliere regolarmente inviata. Nel registro vendite saranno annotati i dati acquisiti dalla fattura elettronica o dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere?	Nel caso in cui l'operatore Iva, oltre ad inviare via Sdl una fattura elettronica per un'operazione transfrontaliera, invia i dati relativi alla medesima operazione con la comunicazione delle operazioni transfrontaliere [pur essendo esonerato per la presenza di una fattura elettronica], la presenza di dati duplicati acquisiti da fonti informative diverse non è sempre rilevabile in modo puntuale e ove possibile nei registri precompilati sono inseriti solo i dati acquisiti con le fatture elettroniche. Pertanto, se il soggetto passivo Iva, verificando le annotazioni riportate nel registro, riscontri che i dati di un'operazione siano stati annotati due volte, dovrà cancellare dal registro l'annotazione che riporta nel campo "Invio" il valore "Comunicazione transfrontaliera precompilata" [ossia dati acquisiti da esterometro].
Sono un soggetto che ha segnalato di far parte della platea in corso d'anno, come posso annotare le fatture elettroniche ricevute nei mesi dell'anno precedenti al mese in cui ho fatto la segnalazione e non ancora detratte?	L'accesso alle bozze dei registri precompilati sarà consentito a partire dai registri del mese in cui è stata effettuata la segnalazione di far parte della platea di riferimento. Nell'applicativo è prevista una specifica funzionalità, attivabile mediante il pulsante "inserisci nuovo documento", che consente di integrare le bozze dei registri degli acquisti mensili in lavorazione, con le fatture Sdl ricevute in mesi precedenti e non ancora detratte. Per effettuare l'integrazione dovrà essere indicato l'identificativo fattura rilasciato dallo Sdl e la fattura verrà annotata nel registro.
Ho ricevuto delle fatture in modalità cartacea da un soggetto in regime forfetario, come posso annotare tali fatture nelle bozze dei registri precompilati?	Nella fase di integrazione della bozze dei registri Iva proposte per il mese di riferimento, il soggetto Iva, tra il primo giorno del mese di riferimento e l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, può inserire, utilizzando la specifica funzionalità "inserisci nuovo documento" presente sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute, eventuali documenti rilevanti ai fini Iva non emessi o non pervenuti tramite le fonti informative[Sdl o "esterometro"]: ad esempio fatture cartacee oppure bollette doganali.
Ho trasmesso [ho ricevuto] una nota di debito ai sensi dell'articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972? Come viene annotata? Come partecipa alla liquidazione?	I criteri di compilazione attualmente adottati non consentono di individuare una nota di debito o fattura emessa ai sensi dell'articolo 60 comma 7, DP.R. 633/1972, rispetto alle altre ipotesi normative per le quali è consentito l'emissione della nota di debito. Non essendo possibile distinguere tale documento, lo stesso al pari delle altre fatture e note di debito emesse sarà proposto nel registro delle fatture emesse dell'emittente e nel registro delle fatture di acquisto del cessionario.

	<p>Il soggetto emittente potrà quindi procedere a eliminare dai campi della liquidazione periodica l'importo di tali documenti Il Cessionario, qualora non abbia provveduto al pagamento di tale tipologia di fattura per poter esercitare il diritto alla detrazione, dovrà posticipare l'annotazione [e la conseguente detraibilità] al mese in cui avverrà il pagamento, attraverso la specifica funzionalità prevista dall'applicativo.</p>
<p>Ho trasmesso un documento TD21 per splafonamento a fonte del quale ho versato l'Iva con modello F24, ma mi ritrovo tale documento annotato in entrambi i registri. Come devo gestire tale situazione?</p>	<p>Rispetto alle informazioni trasmesse con il Tipo documento TD21, l'Agenzia non è in grado di distinguere se a fronte dello splafonamento, l'Iva è già stata regolata con versamento tramite modello f24 o deve essere assolta in liquidazione. Pertanto, il documento è trattato come se l'Iva dovesse essere regolata in liquidazione, con annotazione quindi in entrambi i registri.</p> <p>Qualora il contribuente abbia già assolto l'Iva con versamento tramite modello F24, dovrà provvedere a modificare la bozza di Lipe.</p>
<p>Ho emesso una nota di credito con importi sia positivi che negativi, ma risulta annotata nei registri con solo importi negativi e c'è il seguente avviso "Nel tuo registro è presente almeno una nota di credito o di debito: per tali documenti occorre verificare la correttezza dei segni degli imponibili/importi e modificarli, se necessario, attraverso l'azione "Modifica segno nota di variazione". Cosa significa? Come posso modificare l'annotazione?</p>	<p>Con riferimento al trattamento dei tipi documento TD04 [o TD08], trattandosi di documenti, emessi ai sensi dell'articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972, emessi per rettificare in diminuzione importi presenti in una fattura precedentemente inviata, sono annotati nel registro delle fatture emesse del soggetto emittente [C/P] con valore negativo, relativamente ad ogni linea riportata nel documento.</p> <p>Per il cessionario [C/C] sono parallelamente annotati nel registro delle fatture acquisti con valore negativo, relativamente ad ogni linea riportata nel documento.</p> <p>Premesso che per effettuare una rettifica in diminuzione occorre trasmettere un documento TD04 [o TD08], mentre per effettuare una rettifica in aumento ai sensi dell'articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, occorre trasmettere un documento TD05 [o TD09], anche una nota di credito [Tipo documento TD04 o TD08] composta da linee con importi positivi e linee con importi negativi, sarà annotata con i criteri sopra indicati, considerando quindi tutti gli importi in valore assoluto con segno negativo senza tener conto del segno indicato nel documento inviato.</p> <p>Solo per le annotazioni relative a nota di credito o note di debito, il contribuente può modificare l'annotazione solo con riferimento al segno, positivo o negativo, dell'importo riportato in ogni riga attraverso l'azione "Modifica segno nota di variazione".</p>
<p>Ho effettuato un acquisto soggetto a reverse charge, ai sensi degli articoli 17, commi 5 e 6 e 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972. Come sono annotati le fatture relative a tali operazioni nei registri Iva precompilati?</p>	<p>Nel caso di operazioni soggette a <i>reverse charge</i>, il cedente/prestatore emette la fattura senza addebitare l'imposta ma indicando la Natura N.6.X [ossia il codice Natura specifico in base all'operazione in <i>reverse charge</i> effettuata]. Il cessionario/committente, una volta ricevuta la fattura, deve integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta ed annotarla in entrambi i registri Iva. Nel registro degli acquisti precompilati del cessionario/committente è annotata la fattura ricevuta tramite Sdi con codice natura N.6.x e il documento integrativo TD16 emesso e trasmesso tramite Sdi dal cessionario, in cui oltre all'imponibile dell'operazione è indicata l'imposta dovuta e nel registro delle fatture emesse è annotato solo il documento integrativo TD16. Il cessionario che decide di integrare la fattura ricevuta in <i>reverse charge</i> mediante la trasmissione del documento integrativo TD16 ha il vantaggio che in modo automatico tale documento sarà annotata in entrambi i registri Iva</p>

	<p>e il soggetto dovrà solo inserire eventuali informazioni non presenti nel documento Sdl come, ad esempio, la corretta percentuale di detrazione se diversa dal 100%.</p> <p>Con riferimento alle operazioni passive [VP3] per l'elaborazione della Lipe sarà considerato solo l'imponibile indicato nella fattura elettronica ricevuta in <i>reverse charge</i> con natura N.6.X annotata nel registro degli acquisti e non quello indicato nel documento integrativo TD16.</p> <p>Nel caso in cui, invece, il cessionario decide di integrare manualmente la fattura ricevuta in <i>reverse charge</i> non è consentito inserire manualmente l'annotazione del documento cartaceo integrativo né nel registro delle emesse né in quello degli acquisti, e quindi non essendo complete le bozze dei registri non potrà effettuare la convalida degli stessi.</p>
Mi è stata segnalata la presenza di bollette doganali, come posso annotare tali bollette nelle bozze dei registri acquisti precompilati?	<p>L'elaborazione delle bozze dei registri Iva non prevede attualmente che possano essere adoperati in maniera automatica i dati delle bollette doganali. Poiché tali documenti vanno annotati nei registri degli acquisti, per consentire al soggetto cessionario di poter detrarre l'imposta relativa e di poter convalidare i registri, per agevolare tale annotazione l'Agenzia mette a disposizione alcune informazioni identificative delle bollette doganali che risultano ricevute [con esclusione dei dati riferiti all'importo/imponibile e all'imposta]. L'operatore potrà quindi integrare le bozze dei registri degli acquisti con i dati delle bollette doganali attraverso la specifica finalità prevista dall'applicativo.</p>
Ho trasmesso un documento TD17 per integrare, con il dato dell'imposta, una fattura cartacea rilasciata da un Prestatore comunitario, come viene gestita questo documento nei registri e nella liquidazione?	<p>Il documento trasmesso al sistema Sdl con il codice Tipo documento TD17, da parte del committente di un servizio reso da un prestatore estero per comunicare il dato dell'imposta di cui lo stesso risulta debitore, è annotato sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute del soggetto che emette il documento. L'imponibile del TD17 sarà computato nel rigo VP3 della Lipe del periodo e la relativa imposta rispettivamente nei campi VP4 e VP5 della medesima Lipe.</p>
Con quale criterio sono annotati, nelle bozze dei registri Iva precompilati, i documenti trasmessi via Sdl e riferiti a note di credito?	<p>Con riferimento al trattamento dei tipi documento TD04 [o TD08], trattandosi di documenti, emessi ai sensi dell'articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972, emessi per rettificare in diminuzione importi presenti in una fattura precedentemente inviata, sono annotati nel registro delle fatture emesse del soggetto emittente [C/P] con valore negativo, relativamente ad ogni linea riportata nel documento.</p> <p>Per il cessionario [C/C] sono parallelamente annotati nel registro delle fatture acquisti con valore negativo, relativamente ad ogni linea riportata nel documento.</p>

12. LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI PUÒ RIGUARDARE ANCHE LA RELATIVA DEDUZIONE FISCALE

Con la **risposta a interpello n. 607 del 17 settembre 2021** l'Agenzia delle entrate ha affermato che le imprese che hanno beneficiato della sospensione degli ammortamenti ai sensi del D.L. 104/2020 hanno potuto legittimamente sospendere anche la relativa deduzione, evitando quindi il disallineamento fiscale del valore dei beni ammortizzabili.

La sospensione degli ammortamenti

L'articolo 60, nei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, D.L. 104/2020 ha introdotto la **possibilità di sospendere in tutto o in parte l'imputazione della quota di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali nel bilancio 2020**. Conseguentemente, i soggetti che si sono avvalsi di tale facoltà hanno dovuto:

- destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non stanziata a conto economico nell'esercizio oggetto di sospensione [in caso di utile di esercizio di importo inferiore a quello delle quote di ammortamento sospese, la riserva indisponibile deve essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve disponibili; in mancanza, la riserva indisponibile sarà integrata accantonando gli utili degli esercizi successivi];
- dare conto delle ragioni di applicazione della deroga in Nota integrativa, indicando l'importo e le modalità di iscrizione della riserva indisponibile. Inoltre, va data menzione dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato di esercizio delle quote di ammortamento sospese.

La disciplina fiscale della sospensione delle quote di ammortamento

La deduzione delle quote di ammortamento [per le quali ci si è avvalsi della facoltà di deroga] è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103, D.P.R. 917/1986 [Tuir] e dagli articoli 5, 5-bis, 6 e 7, D.Lgs. 446/1997 quindi sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini Irap, a prescindere dall'imputazione a Conto economico nell'esercizio 2020. Beneficiando di tale possibilità, emerge un disallineamento tra il valore civilistico delle immobilizzazioni immateriali e materiali ed il relativo valore fiscale, con il conseguente obbligo di stanziare un fondo imposte differite per le minori imposte correnti di competenza dell'esercizio, fondo che si azzererà, per ciascun bene, nell'ultimo anno di ammortamento derivante dal nuovo piano civilistico. In fase di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 si è provveduto a operare una **variazione in diminuzione nel quadro RF** per la quota parte dell'ammortamento annuale non contabilizzata, con conseguente obbligo di compilazione del quadro RV per evidenziare la differenza tra il valore civile e il valore fiscale delle immobilizzazioni immateriali e materiali per le quali è stata stanziata una quota di ammortamento inferiore rispetto al piano di ammortamento originario degli stessi.

Per evitare tale disallineamento [considerando che spesso i risultati 2020 non sono stati particolarmente positivi; quindi, non era di particolare interesse rilevare in dichiarazione una ulteriore deduzione fiscale] molte imprese hanno preferito non beneficiare di tale deduzione extra contabile, nella sostanza sospendendo anche la deduzione fiscale, in maniera del tutto parallela alla sospensione civilistica degli ammortamenti.

Tale soluzione risultava incerta, in quanto taluni sostenevano [basandosi su una risposta interlocutoria dell'Agenzia delle entrate fornita in uno dei forum tenuti con la stampa specializzata] che tale deduzione extra-contabile fosse obbligatoria, pena la perdita del diritto di godere in futuro di tale costo in deduzione.

Sul punto è recentemente intervenuta l'Agenzia a dirimere la questione con la recente risposta a interpello n. 607/E/2021: in tale documento l'Amministrazione finanziaria ha affermato che, in base alla *ratio* della disposizione, si deve ritenere che il contribuente che ha deciso di sospendere gli ammortamenti in bilancio, possa valutare se operare la deduzione dei relativi ammortamenti. Ma questa soluzione deve considerarsi una **facoltà, non un obbligo**. Una diversa lettura delle disposizioni, che presuppone il vincolo di **dedurre gli ammortamenti sospesi**, incrementando le perdite fiscali di periodo [che, peraltro, ai fini Irap non risultano riportabili nei successivi periodi d'imposta] ridurrebbe il beneficio teorico concesso alle imprese gravando le stesse di ulteriori adempimenti a fronte della fruizione di una norma agevolativa [quali il monitoraggio delle divergenze tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi].

13. L'ISTANZA PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO DEGLI AUTONOMI ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE

L'articolo 1 commi 20 e 21, L. 178/2020 ha istituito un fondo che consente l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai:

- *Professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996;*
- *Soggetti iscritti alle gestioni previdenziali Inps.*

Il termine per la presentazione delle istanze di esonero contributivo [da presentare esclusivamente per il tramite dei portali dei singoli Enti] da parte dei professionisti iscritti alle Casse private è fissato al **31 ottobre 2021**. L'ammontare dell'esonero contributivo, nel limite massimo di 3.000 euro *pro capite*, sarà riconosciuto dalla singola Cassa previdenziale in misura proporzionale sulla base della quantificazione effettuata dal Ministero del Lavoro e in base al numero dei beneficiari richiedenti.

Per accedere all'esonero contributivo nel limite dell'importo di 3.000 euro è necessario autocertificare i seguenti requisiti per l'anno 2021:

- **avere conseguito nel 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;**
- **avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al fatturato o ai corrispettivi del 2019;**
- **essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria alla data del 31 ottobre 2021;**
- **non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato [eccetto il contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità];**
- **non essere titolare di pensione diretta diversa dall'assegno ordinario di invalidità o altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo d'invalidità;**
- **non avere presentato per lo stesso fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria.**

La scadenza del 31 ottobre 2021 per le istanze di accesso all'esonero contributivo degli autonomi

I potenziali beneficiari dell'esonero contributivo sono gli iscritti:

- *alla Cassa forense;*
- *alla Cassa dottori commercialisti;*
- *alla Cassa del notariato;*
- *alla Cassa dei ragionieri;*
- *all'Ente dei biologi;*
- *all'Ente dei farmacisti;*
- *all'Ente degli agrotecnici e dei periti agrari;*
- *all'Ente dei medici e degli odontoiatri;*
- *all'Ente degli psicologi;*
- *all'Ente della professione infermieristica;*
- *all'Ente dei medici e veterinari;*
- *all'Ente degli agronomi, forestali, attuari, chimici e geologi;*
- *all'Ente dei periti industriali e dei periti industriali laureati;*
- *all'Istituto dei giornalisti;*
- *alla Cassa dei geometri;*
- *alla Cassa degli ingegneri e architetti.*

L'esonero riguarda la contribuzione previdenziale dovuta per l'anno 2021, da versare entro il 31 dicembre 2021. Non rientrano nell'esonero i contributi integrativi. L'articolo 47-bis, D.L. 73/2021 ha previsto che le Casse e gli enti di previdenza ed assistenza provvederanno a escludere dal beneficio dell'esonero contributivo coloro che alla data del 31 ottobre 2021 non avranno la regolarità contributiva a questa data. Al contrario, sarà invece possibile in presenza di contributi o inadempienze pregressi, provvedere alla regolarizzazione mediante versamenti da effettuarsi entro il termine ultimo del 31 ottobre 2021, in quanto per l'appunto la regolarità contributiva sarà verificata a far data dal 1° novembre 2021.

Le istanze per l'esonero devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica entro il 31 ottobre 2021 per il tramite dei portali delle singole Casse o dei singoli Enti di previdenza e assistenza.

14. APPROVATI I NUOVI MODELLI E LE LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEL 5 PER MILLE

Con il **Decreto n. 488 del 22 settembre 2021** il Ministero del lavoro e delle politiche sociali [Mlps] approva i nuovi modelli di rendicontazione del 5 per mille unitamente alle linee guida per la loro compilazione e per quella della relazione illustrativa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, D.P.C.M. datato 23 luglio 2020 [decreto che ha completato il processo di normazione del 5 per mille in applicazione dei principi contenuti nel D.Lgs. 111/2017 nell'ambito della riforma degli enti di Terzo settore].

I soggetti destinatari delle nuove linee guida

Di particolare rilevanza l'ambito soggettivo di applicazione delle nuove disposizioni, atteso che il Registro unico nazionale del terzo settore [Runts] che dovrà accogliere i futuri enti del terzo settore [Ets] non risulta a oggi ancora operativo. È per questa ragione che le nuove linee guida, in prospettiva applicabili anche a tutti gli Ets iscritti al citato registro, risulta ora applicabile in via transitoria, a partire dal contributo del 5 per mille relativo all'anno finanziario 2020 [articolo 3 del nuovo Decreto 488/2021], ai soli soggetti previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 e cioè:

- **Enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10, D.Lgs. 460/1997;**
- **Associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7, L. 383/2000;**
- **Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. 460/1997, indicati nell'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), D.Lgs. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2010.**

Si tratta, quindi, dei soli soggetti che percepiranno il contributo del 5 per mille dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il contenuto delle nuove linee guida

Rispetto al passato, le nuove linee guida accolgono i numerosi interventi di semplificazione recati dal citato D.P.C.M. e, in particolare:

- **l'eliminazione dell'obbligo di inviare i giustificativi di spesa;**
- **il divieto di inviare documenti con modalità diverse da quelle telematiche;**
- **l'obbligo di pubblicazione degli importi percepiti solo se di importo superiore a 20.000 euro;**
- **il divieto di erogazioni in contanti a soggetti diversi da persone fisiche.**

Vediamo, pertanto, di evidenziare i contenuti delle predette linee guida.

⇒ Redazione del rendiconto e della relazione illustrativa

Tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall'ammontare dell'importo percepito, hanno l'obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo.

Parimenti, grava su tutti i soggetti beneficiari l'obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto, con l'obbligo di esibirli in caso di eventuale verifica amministrativo-contabile.

⇒ Trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa

Solo i soggetti beneficiari di contributi pari o superiori a 20.000 euro hanno l'obbligo di trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione. Oggetto della trasmissione sono esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa, con esclusione, pertanto, dei

giustificativi di spesa, i quali non dovranno essere inviati, bensì conservati in originale ed esibiti qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne faccia richiesta.

⇒ **Modalità di trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa**

Il rendiconto, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, e la relazione illustrativa devono essere trasmessi, insieme a copia del documento di identità del legale rappresentante, all'indirizzo di posta elettronica certificata rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it indicando nell'oggetto:

- **il Codice fiscale dell'Ente;**
- **la denominazione;**
- **una dicitura indicativa del contenuto [ad esempio "rendiconto", "integrazione al rendiconto", "accantonamento"...**
- **l'anno finanziario di riferimento.**

Non saranno accettati rendiconti con altre forme di redazione e trasmissione: pertanto, i rendiconti trasmessi a mezzo posta non verranno presi in considerazione. Nel caso in cui il soggetto beneficiario debba rendicontare due o più annualità finanziarie del contributo è tenuto a inviare le relative documentazioni con inoltri separati per ciascuna annualità.

⇒ **Pubblicazione del rendiconto**

Il D.P.C.M. del 23 luglio 2020 ha introdotto, all'articolo 16, comma 5, l'ulteriore obbligo per i beneficiari del contributo di pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione entro i successivi sette giorni all'Amministrazione erogatrice. Giova precisare che, sempre con riguardo al profilo oggettivo, l'obbligo di pubblicazione non si estende all'elenco dei giustificativi di spesa di cui al § 8.1 parte 3. Sotto il profilo soggettivo, tale obbligo di pubblicazione non riguarda la generalità degli enti beneficiari, ma soltanto gli enti che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro. L'anzidetta delimitazione della platea dei soggetti tenuti ad adempiere all'obbligo di pubblicazione si fonda su un duplice ordine di ragioni. Da un punto di vista sistemico, essa risulta coerente con il principio direttivo di graduazione degli obblighi di rendicontazione e di trasparenza in ragione della dimensione economica dell'attività svolta espresso nell'articolo 4, comma 1, lettera g) della L. 106/2016, puntualmente richiamato nel criterio direttivo relativo agli obblighi di pubblicità delle risorse destinate agli enti beneficiari del cinque per mille [articolo 9, comma 1, lettera d), L.106/2016]. Dal punto di vista letterale, soccorre il richiamo che il comma 5 dell'articolo 16 del D.P.C.M. fa al termine di trasmissione del rendiconto previsto al comma 2 del medesimo articolo [che riguarda appunto soglie dimensionali di contributo non inferiori a 20.000 euro].

Entro sette giorni successivi alla pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul sito web, gli enti beneficiari devono trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la comunicazione di avvenuta pubblicazione, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it indicando nell'oggetto il codice fiscale dell'ente, la denominazione, la dicitura indicativa del contenuto ["Pubblicazione rendiconto cinque per mille"] e l'anno finanziario di riferimento. Nel testo della pec deve essere indicato il link della pagina *web* nel quale il rendiconto è stato pubblicato.

Si evidenzia la rilevanza di tale adempimento, che permette all'Amministrazione, a sua volta, di adempiere all'obbligo, previsto dall'articolo 15, comma 2, D.P.C.M. 23 luglio 2020, di pubblicazione nell'apposita sezione del proprio sito istituzionale, del link al rendiconto pubblicato sul sito *web* dell'ente beneficiario. Resta naturalmente in facoltà degli enti beneficiari del contributo di ammontare inferiore a 20.000 euro pubblicare il rendiconto sul proprio sito web: si raccomanda tale scelta, in quanto essa contribuisce ad accrescere il livello di trasparenza e di *accountability* del Terzo settore nei confronti della generalità dei consociati.

⇒ **Modalità di rendicontazione: il rendiconto e la relazione illustrativa**

La rendicontazione prevede la compilazione del rendiconto e la redazione della relazione illustrativa secondo specifiche modalità, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali da compilare in modalità digitale. Tali modelli, riportati alla fine del recente decreto Mlps 488/2021, sono altresì resi disponibili sul sito istituzionale nella pagina dedicata alla “Rendicontazione del contributo”.

La struttura del rendiconto

Parte 1: Scheda anagrafica e informazioni generali	Deve contenere la denominazione sociale e il codice fiscale del soggetto beneficiario, la sua sede legale e operativa, i suoi recapiti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata, il nominativo ed il codice fiscale del legale rappresentante, l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, l'importo percepito e la relativa data di percezione.
Parte 2: Rendiconto spese sostenute	Deve essere indicato l'importo totale delle spese sostenute riconducibile alle seguenti macrovoci: 1] risorse umane; 2] spese di funzionamento; 3] spese per acquisto di beni e servizi; 4] spese per le attività di interesse generale dell'ente; 5] accantonamento per la realizzazione di progetti pluriennali [durata massima 3 anni].
Parte 3: Elenco giustificativi di spesa [da allegare]	Successivamente alla compilazione della parte 1 e della parte 2, deve essere allegato, come parte integrante al modello di rendiconto, un elenco [anche in forma tabellare] relativo ai giustificativi di spesa a supporto degli importi inseriti in ciascuna macrovoce del modello. In particolar modo sono da indicare per ogni giustificativo: il numero identificativo del documento giustificativo, la data di emissione [ove presente], la tipologia, l'importo imputato al cinque per mille, nonché la data del pagamento. Si sottolinea ancora una volta che i giustificativi di spesa non dovranno essere inviati [neanche in copia], bensì, come già evidenziato nei precedenti § 4 e 5, conservati in originale presso la sede dell'organizzazione ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta. Si evidenzia altresì che i soggetti beneficiari del contributo non sono obbligati alla pubblicazione dell'elenco dei giustificativi di cui alla presente sezione.

La struttura della relazione illustrativa

La relazione illustrativa deve essere redatta in forma discorsiva e deve contenere:

- **una prima parte [massimo una pagina], atta a fornire una breve presentazione dell'ente, con l'indicazione delle attività di interesse generale che esso svolge;**
- **una seconda parte, con la funzione di rappresentare in maniera sintetica, chiara e trasparente – a supporto degli importi esposti nel modello di rendiconto e dell'elenco dei giustificativi di spesa – le informazioni necessarie a dar conto delle attività concretamente svolte con le somme ricevute a titolo di 5 per mille.**

Nella stesura della relazione, in ragione dell'obbligo di pubblicazione del *link* al rendiconto pubblicato sul sito *web* del beneficiario gravante sull'Amministrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, D.P.C.M. 23 luglio 2020, si richiama l'attenzione al rispetto della normativa in tema di privacy al fine di salvaguardare la riservatezza dei soggetti terzi [persone fisiche] eventualmente menzionati.

⇒ Controlli

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Amministrazione competente e titolare dei controlli sul corretto impiego delle risorse dal medesimo erogate a titolo di 5 per mille, può:

- **richiedere agli enti che hanno trasmesso il rendiconto e la relazione illustrativa eventuale documentazione o infor-**

mazioni aggiuntive;

- **effettuare verifiche amministrativo-contabili anche presso le sedi degli enti beneficiari sulla base del rendiconto e relazione illustrativa trasmessa.**

Nel caso in cui le risultanze dei controlli evidenzino la non ammissibilità di spese inserite nel rendiconto, l'amministrazione si riserva di consentire all'ente di integrare il rendiconto documentando eventuali ulteriori spese sostenute nel periodo di ammissibilità e opportunamente giustificate fino a concorrenza dell'importo non riconosciuto e comunque entro i limiti del contributo concesso.

⇒ **Sanzioni**

In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni; in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito, secondo la disciplina recata dalla L. 689/1981, in quanto compatibile.

Per i casi di recupero dei contributi erogati si rimanda ai contenuti dell'articolo 17, D.P.C.M. 23 luglio 2020.

15. AL VIA IL PRESTITO D'USO CON LA SABATINI

Nulla osta alla **cessione in comodato d'uso** dei beni strumentali per i quali si è ottenuta l'agevolazione della "Nuova Sabatini", sempre che essa sia formalizzata in un contratto ai fini di una sua valutazione.

La possibilità di cessione rappresenta sostanzialmente la conferma di quanto già previsto dalla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, con la differenza che per poterne beneficiare sarà necessario trasmettere la documentazione al ministero per la sua valutazione.

A tal fine la cessione dovrà essere formalizzata in un contratto redatto tra le parti e conservato dalla società beneficiaria della agevolazione Sabatini.

L'accordo dovrà contenere informazioni riguardanti:

- **sede operativa dell'impresa richiedente;**
- **ubicazione dell'unità produttiva nella quale verranno utilizzate le attrezzature cedute;**
- **finalità produttiva coerenti con quelle dell'impresa beneficiaria;**
- **durata della cessione;**
- **impegno dell'azienda a non distrarre le attrezzature dall'uso produttivo nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento;**
- **irrevocabilità del prestito d'uso per i suddetti 3 anni.**

Le attrezzature cedute in prestito d'uso dovranno essere contabilizzate come tali nell'attivo dello stato patrimoniale [alla sezione B113] della società beneficiaria dell'agevolazione.

Definito il contratto tra le parti questo dovrà essere inviato al Ministero. Si ricorda che i beni dati in comodato devono avere autonomia funzionale, in quanto la misura non finanzia componenti o parti di macchinari e il bene dovrà essere correlato all'attività produttiva svolta dall'azienda.

16. SCADENZE

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2021

Di seguito si evidenziano i principali adempimenti 16 ottobre 2021 al 15 novembre 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

<p>18 ottobre</p>	<p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità [articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998] versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none">- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;- sui redditi di lavoro autonomo;- sulle provvigioni;- sui redditi di capitale;- sui redditi diversi;- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>
<p>25 ottobre</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del terzo trimestre.</p>

<p>2 novembre</p>	<p>Modello 770 Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate del modello 770/2021.</p> <p>Modello IVA TR Ultimo giorno per l'invio telematico dell'istanza di rimborso/compensazione del credito Iva relativo al terzo trimestre.</p> <p>Esterometro Ultimo giorno per l'invio telematico della comunicazione relativa al terzo trimestre dei dati delle fatture emesse e ricevute da soggetti UE/extra UE per le operazioni non documentate da fattura elettronica.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.</p> <p>Rottamazione-ter e Saldo e stralcio Per i soggetti in regola con i versamenti delle rate, ultimo giorno utile per il versamento della rata la cui scadenza originaria era fissata al 30 novembre 2020.</p>
<p>4 novembre</p>	<p>Credito di imposta per sanificazione ambienti di lavoro Ultimo giorno per la trasmissione telematica delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto relative alla sanificazione degli ambienti, alla somministrazione di tamponi, all'acquisto di dispositivi e all'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, per la fruizione del credito di imposta introdotto dall'articolo 32, D.L. 73/2021.</p>
<p>15 novembre</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>